

**Tribunale di Roma**  
**Sezione XII civile**  
*GU F. Ranieri*  
**Sentenza 27 aprile 2012**

**PROCESSO**

Con atto di citazione notificato nel 2012 – con udienza tenutasi in febbraio – IS appellava la sentenza n.119014\09 del Giudice di Pace di Roma nella parte in cui aveva compensato integralmente le spese di lite pur accogliendo il ricorso in opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa\violazione al codice della strada per euro 257,30.

A sostegno ne deduceva l'erroneità in quanto il suo assistito era risultato vittorioso nella causa di primo grado ottenendo l'annullamento della sanzione per omessa notifica nel termine di 150 giorni del verbale di accertamento.

Costituendosi il COMUNE DI ROMA “rimetteva al giudice di secondo grado la valutazione del caso concreto” e deduceva che in caso di accoglimento dell'appello doveva ritenersi sussistere un “error in procedendo” da parte del primo giudice, errore che non poteva essere addebitato alla parte appellata con conseguente necessità di compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed all'esito delle conclusioni rassegnate la causa viene ora all'esame di questo Giudice.

**MOTIVI**

1.1. Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della soc. EQUITALIA SUD in quanto soggetto tenuto solo alla riscossione mentre nel caso di specie si controverte, a monte, sulla legittimità della irrogazione della contravvenzione al codice della strada; dunque detta legittimazione appartiene esclusivamente all'ente impositore della sanzione. Il concessionario della riscossione può rispondere solo di errori suoi propri inerenti la fase di riscossione da esso gestita; errori non dedotti né emersi nel caso di specie.

1.2.1. Venendo al merito, l'appello va accolto.

Ed invero costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché D.p.R. n. 115\2002.

Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero se “concorrono altri giusti motivi”; l'art. 92 c.p.c. è stato novellato con legge n. 263\05 nel senso di richiedere che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”; ancor più recentemente detto articolo è stato innovato in senso ancor più incisivo disponendo – per i giudizi civili instaurati dal 4.7.2009 – che la compensazione è legittima “se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

La giurisprudenza di legittimità interviene da tempo sul punto e ribadisce costantemente gli anzidetti principii con l'effetto che vengono cassate con rinvio quelle sentenze di merito che non vi si attengono; con inutile allungamento dei tempi del processo oggi sanzionato anche dall'art. 111 Cost. come novellato nel 1999. Il repertorio di sentenze in materia è vastissimo ed è facilmente reperibile con i sistemi di ricerca informatica. Possono essere citate, in sintesi, oltre a Cassazione SS.UU. n. 3578\77 in tema di rapporto tra condanna alle spese di lite ed interpretazione di un regolamento CEE, [Cass. SS.UU. n. 15559\03](#), Cass. n. 58\04, [Cass. n. 23993\07](#) e più recentemente Cass. SS.UU. n. 20598\08 e n. 20599\08 le quali (decidendo su sentenza Tribunale di Roma \ parte Comune di Roma) hanno fatto esplicito rinvio alla sentenza della Cass. n. 4455\99 che interpretando l'articolo 92 c.p.c. in relazione agli artt. 132 comma 2 n. 4. c.p.c e 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c. l'ha sottratto alla censura di illegittimità costituzionale grazie ad una interpretazione “costituzionalmente orientata”; la compensazione delle spese di lite necessita di una motivazione che può essere sia esplicita sia ricavabile in modo indiretto dal contesto della motivazione; ma deve in ogni caso risultare in modo “chiaro ed inequivoco” dal complesso della motivazione.

Per conoscere l'indirizzo più risalente del giudice di legittimità - quello secondo cui detto giudice può solo verificare se erroneamente alla parte vittoriosa siano state poste a carico in tutto o in parte le spese di lite in violazione per così dire "esterna" al principio della soccombenza - v. per tutte Cass. Sez. 3 n. 17457/06.

L'indirizzo più recente e che ha trovato conferma nelle varie pronunce sopra indicate - che questo Giudice condivide - è pregevolmente espresso in Cass. Sez. 2 n. 20017/07 dove si prospetta ancora una volta la non manifesta infondatezza della violazione dell'art. 24 Cost. nella ipotesi in cui non fosse emendabile la decisione del giudice di merito che compensi senza alcuna motivazione le spese di lite in quanto detta decisione si risolve in una "sostanziale soccombenza di fatto", decisione vieppiù irragionevole ed arbitraria in quei casi in cui "il valore della causa sia di non rilevante entità ovvero risulti in concreto economicamente incomparabile rispetto alle spese di lite" (nel caso di specie si trattava di opposizione avverso cartella esattoriale dinanzi al Giudice di pace di Reggio Emilia).

Ciò posto in punto di diritto va rilevato che nel caso di specie il primo giudice ha motivato la compensazione totale delle spese con argomentazione logicamente insostenibile: "stante la limitata attività difensiva svolta".

Ed invero il ricorrente ha visto accolto il proprio ricorso su un motivo essenziale: la intervenuta estinzione della obbligazione per omessa notifica del verbale. In tale situazione non si giustifica in alcun modo la compensazione, tra l'altro totale, delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa; e vittoriosa senza complesse valutazioni giuridiche e probatorie ovvero oggetto di contrasto giurisprudenziale ovvero ancora per effetto dell'ingiustificato rifiuto di proposte conciliative (in tal senso espressamente v. Cass. n. 445/09).

Quanto all'argomento - spesso sostenuto dalla parte appellata - secondo cui la parte ha la possibilità di difendersi personalmente esso non appare congruente in quanto detta facoltà va letta come una possibilità in più offerta dall'ordinamento giuridico in quei casi di estrema semplicità di allegazione in fatto e di valutazione in diritto della controversia e non già come una possibilità in meno; ciò vale soprattutto in quei casi in cui se è vero che la sanzione amministrativa pretesa è generalmente di importo esiguo è anche vero che trattasi di materia specialistica che richiede una buona conoscenza tecnico-legale di istituti giuridici e di giurisprudenza che non può presumersi esistente se non in misura ridotta in capo alla media dei soggetti agenti in giudizio. Ma di tale specifico aspetto si parlerà diffusamente più avanti attese le modifiche agli artt. 82 e 91 c.p.c. recentemente intervenute. 1.2.2. Va respinta l'argomentazione dell'appellato secondo cui si tratta di un "error in procedendo" del primo giudice che non deve ricadere sulla parte sostanziale del tutto incolpevole in termini di pagamento delle spese del presente grado.

Al riguardo va rilevato che la allegata buona fede processuale non sussiste in quanto l'ente pubblico appellato non può ignorare le centinaia di appelli proposti presso questo Tribunale di Roma ogni anno da alcuni anni e le pronunce di riforma emesse nella stragrande maggioranza dei casi sempre da alcuni anni inerenti lo stesso oggetto; né può ignorare la sopra ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto. Ne consegue che l'ente pubblico ben può (e deve) prefigurarsi una alta probabilità di riforma della sentenza di primo grado; e dunque ben può evitare l'instaurazione del giudizio di appello ovvero risolverlo in via stragiudiziale, al più tardi, non appena proposto il gravame evitando così il protrarsi di un processo civile del tutto inutile ed evitabile. Non può altresì non essere noto all'ente pubblico il fatto che con varie pronunce la Corte di cassazione ha in tempi recentissimi cassato con rinvio a questo Tribunale quelle sentenze con le quali questo Tribunale ha confermato la pronuncia di primo grado di compensazione delle spese di lite.

L'ente pubblico è dunque ormai in grado di prevedere e valutare se la resistenza in grado di appello sia sostenibile oppure sia un atto del tutto defatigatorio e dilatorio. Defatigatorio è resa manifesta nella stragrande maggioranza dei casi - come quello in esame - dove la difesa svolta dall'appellato non contiene specifiche e concrete argomentazioni che, partendo dalla consapevolezza della conoscenza del predetto indirizzo della Cassazione e di questo Tribunale, offra una nuova e diversa lettura delle norme che induca il giudice di appello ad un nuovo e rinnovato esame convincendolo

ad una decisione di appello che si ponga in motivato e ragionato contrasto con il predetto indirizzo giurisprudenziale.

In difetto di tutto ciò il presente giudizio di appello: a) da un lato aggrava senza alcun serio motivo la giurisdizione civile con conseguente possibilità che il giudice di appello irroghi d'ufficio alla parte soccombente in appello "una somma equitativamente determinata" ex art. 96 c.p.c. terzo comma come introdotto con legge n. 69\2009 (in vigore dal 4 luglio 2009) in aggiunta o in alternativa alla responsabilità per lite temeraria prevista al primo comma su istanza di parte ed in base alla prova di un "danno"; b) dall'altro aggrava senza alcuna ragione di consistenti oneri economici le casse pubbliche (spese del grado di appello), spese evitabili con una determinazione dirigenziale che faccia la ricognizione amministrativa della situazione generale in questa materia ed impartisca le opportune direttive idonee ad evitare i duplici effetti negativi sopra esposti.

E si tratta di numero molto consistente di casi (almeno presso questo Tribunale) che produce significativi effetti economici in danno proprio dello stesso ente pubblico in quanto le sole spese di lite di appello ammontano mediamente per ogni causa a non meno di euro 410; dieci cause fanno euro 4.100; cento cause all'anno fanno euro 41.000; mille cause fanno euro 410.000. Solo per il grado di appello.

Aggiungendo le spese di lite di primo grado l'importo, grosso modo, si raddoppia.

In conclusione sul punto la parte appellata va condannata alla rifusione delle spese di lite concernenti anche questo grado di appello.

2.1. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Con attribuzione del rimborso forfetario per spese generali in quanto espressamente richiesto nell'atto di appello.

Al riguardo si osserva che questo Giudice aderisce all'indirizzo più risalente della Corte di Cassazione che richiede una specifica istanza dell'Avvocato (cfr. in tal senso Cass. n. 738\02 nonché recentemente [Cass.n. 24081\010](#); contra, Cass. n. 11654\02 ed altre successive). Ed invero non appare superabile il rilievo logico-giuridico fondato sul fatto che non possono essere attribuite d'ufficio spese generali che il difensore stesso non abbia - quanto meno - allegato di aver sopportato in aggiunta alle spese vive giustificate e risultanti dagli atti.

2.2.1. Quanto alla misura della liquidazione delle spese dovute in primo grado va osservato quanto segue.

In pendenza del presente grado di appello è stato emanato il D.L. n. 212 del 22.12.2011 convertito in L. n. 10 del 17.2.2012 che ha previsto all'art. 13 due concomitanti modifiche a norme del codice di procedura civile: all'art. 82 ed all'art. 91; nel senso che nei giudizi dinanzi al giudice di pace è stata elevata la possibilità della difesa personale senza l'assistenza di un difensore da euro 516,46 ad euro 1.100 (per la precisione, nel decreto legge è stato indicato l'importo di euro 1.000, in sede di conversione l'importo è stato ulteriormente elevato ad euro 1.100) e nel contempo è stato aggiunto un comma all'art. 91 c.p.c. con il quale si prevede che "nella cause previste dall'art. 82 primo comma le spese, competenze ed onorari non possono superare il valore della domanda". Il D.L. è entrato in vigore il 23.12.2011 giusta art. 17 (giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. n 297 del 22.12.2011); la legge di conversione è entrata in vigore il 21.2.2012.

Ciò posto, va preso atto che secondo una tesi formatasi in sede di primissima applicazione giurisprudenziale le dette modifiche legislative attengono alla materia processuale e dunque va applicato il principio "tempus regit actum"; dunque, in tutti quei giudizi di appello dove la sentenza di primo grado - emessa in un tempo anteriore al 23 dicembre 2011 - venga riformata nella parte concernente la compensazione totale delle spese di lite il giudice incontra il sopraggiunto limite di legge. Ciò in quanto, si sostiene, solo in questo grado di giudizio viene riconosciuta ed applicata la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) invece esclusa dal primo giudice.

Sempre secondo detta tesi a diversa conclusione deve invece pervenirsi: a) nel caso in cui in primo grado il giudice di pace abbia liquidato spese di lite in misura ridotta "rispetto al minimo tariffario": così si legge in tanti atti di appello i quali tra l'altro sono stati redatti in un tempo in cui le tariffe professionali erano ancora in vigore; sennonché va subito notato che in un tempo successivo alla

proposizione di detti appelli ed anche alle modifiche normative in esame (82 e 91 c.p.c.) è intervenuta la abrogazione, in radice, della tariffa forense dal gennaio 2012; tariffa che però è ancora “temporaneamente” applicabile da parte del giudice nell’attesa della emanazione del decreto ministeriale che deve fissare i parametri; b) nei casi in cui il primo giudice abbia liquidato importi comunque ritenuti esigui od irrisori rispetto all’attività difensiva professionalmente svolta dall’avvocato.

Si sostiene infatti che in dette ipotesi il giudice di appello che accolga questi tipi di gravame deve liquidare l’importo ritenuto congruo e proporzionato a detta attività riportandosi al tempo della prima sentenza. Ciò in quanto in primo grado è stato già riconosciuto il principio della soccombenza; in tali casi il giudice di appello deve solo porre rimedio ad un errore del primo giudice di tipo meramente quantitativo.

Va precisato a questo punto del discorso che resta certamente fuori da ogni questione la liquidazione delle spese di lite relative al grado di appello atteso che in detto grado del giudizio il ministero del difensore è obbligatorio e dunque la liquidazione delle spese di lite non incontra il nuovo limite formale di cui si discute.

2.2.2. Ciò posto, ad avviso di questo Giudice detta tesi non appare convincente in quanto già ad una primissima analisi la sua applicazione conduce a soluzioni incerte nei seguenti casi: a) il giudice di primo grado dispone la compensazione non già totale ma parziale delle spese: il giudice di appello che riforma detta sentenza dichiarando la soccombenza totale deve attribuire la somma corrispondente alla metà del valore della domanda in aggiunta a quanto già riconosciuto dal primo giudice oppure deve riconoscere l’intero importo liquidabile al tempo della prima sentenza essendo stato già acquisito il diritto alla liquidazione delle spese di lite anche se “in parte” ?; oppure ancora non deve superare il nuovo limite di legge introdotto?; b) il giudice di pace omette in modo totale di pronunciarsi - sia in motivazione che in dispositivo - in ordine alle spese di lite: deve ritenersi che tale omissione consenta al giudice di appello di riportarsi al tempo del giudizio di primo grado per correggerla oppure detta ipotesi va equiparata a quella della compensazione totale ?

**Approfondendo il ragionamento va rilevato che la nuova norma art. 91 comma 3 c.p.c. ha introdotto un evidente favor per la parte soccombente in quanto sono state limitate per legge le spese di lite liquidabili da parte del giudice contro di essa. Vien allora da chiedersi se esiste nel nostro sistema processuale civile e nella nostra Costituzione un principio di “favor” verso la parte soccombente simile a quello previsto in sede penale in favore dell’imputato/reo.**

**L’art. 111 Costituzione novellato nel 1999 sembra escluderlo decisamente: “giusto processo”, “durata ragionevole del processo”. Sono note le numerosissime sentenze della CEDU di condanna dello Stato italiano per violazione dei diritti dell’uomo per irragionevole durata del processo nonché la c.d. “legge Pinto” varata nel 2001 per consentire una “equa riparazione” del danno in questione mediante un rimedio giurisdizionale interno e non già europeo.**

In tale quadro costituzionale ed europeo il legislatore ordinario è via via intervenuto sul processo civile – anche grazie all’impulso dato dai tanti Osservatori sulla Giustizia Civile costituitisi presso molti uffici giudiziari a partire dai primi anni del 2000 e che hanno aggregato avvocati, professori universitari, cancellieri, giudici in funzione della riconosciuta esistenza di un comune obiettivo di miglioramento della gestione concreta e delle “prassi” nel corso del processo civile – dettando nuove norme sia alle parti sia ai loro difensori sia al giudice volte alla rispettiva sempre maggiore responsabilizzazione.

Si pensi alla legge n. 263\2005 in vigore dal 1.3.2006 che ha tra l’altro modificato il comma 2 dell’art. 92 c.p.c. sostituendo ai “giusti motivi” per la compensazione delle spese di lite le “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” nonché ha rimodulato le scansioni processuali artt. 180 – 183 c.p.c.; ed alla legge n. 69\2009 in vigore dal 4.7.2009 che ha integrato l’art. 91 primo comma (spese di lite e mancata accettazione di proposta conciliativa) nonché introdotto il nuovo comma 3 all’art. 96 c.p.c. (condanna in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata) e riformulato il comma 2 dell’art. 195 c.p.c. in tema di

procedimento della CTU; ed ancora alla previsione della CTU “preventiva” ex art. 696 bis c.p.c. ed alla previsione del “calendario del processo” art. 81 bis disp. att. c.p.c.

**In tale tessuto normativo il nuovo “combinato disposto” costituito dalle due modifiche in discorso - artt. 82 e 91 c.p.c. - si pone in termini di forte eccentricità ed asistemicità. Il sistema processuale vigente è volto nel suo insieme alla maggiore responsabilizzazione possibile dell’agire dei vari protagonisti del processo. Le norme in questione favoriscono la parte soccombente senza alcuna ragionevole spiegazione.**

**La compatibilità costituzionale appare fortemente dubbia sia per la irragionevolezza interna al detto sistema sia per l’ingiustificato favore in sé attribuito alla parte soccombente a scapito della parte vittoriosa. Si profila pertanto la non manifesta infondatezza della violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.**

Nel caso di specie, peraltro, non sussiste il requisito della rilevanza in quanto le dette modifiche legislative per quanto ora si dirà non sono applicabili al caso in esame.

2.2.3. Le due modifiche legislative in esame vanno infatti lette ad avviso di questo Giudice nel più ampio contesto degli interventi effettuati dal legislatore nell’arco di pochi mesi, a cavallo tra il 2011 ed il 2012; interventi che evidenziano un disegno legislativo caratterizzato da forte innovazione e rottura rispetto al sistema preesistente; le modifiche in questione non sono state episodiche e quanto ora si esporrà conduce questo Giudice a ritenere che le norme in esame sono applicabili solo a partire dai giudizi di primo grado introdotti dal 23.12.2011; e salva la censura di costituzionalità sopra esposta.

Ed invero nell’arco di pochi mesi – in concomitanza con l’avvento del nuovo Governo della Repubblica - le modifiche in materia di difesa tecnico-professionale nel processo non si sono limitate agli artt. 82 e 91 c.p.c.; il mutamento normativo è stato molto più ampio. In tale situazione (che ha tra l’altro ingenerato la protesta degli avvocati con reiterate astensioni dalle udienze nei primi mesi dell’anno 2012) occorre mettere ordine, interpretare, sistemare.

Con D.L. n. 1 del 24.1.2012 (noto come “decreto liberalizzazioni”) - all’art. 9 – pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012 e convertito in legge n. 27 del 24.3.2012 pubblicata nella G.U. n. 71 del 24.3.2012 suppl. ordinario n. 53 sono state abrogate le tariffe professionali prima regolamentate dagli Ordini professionali; si noti che la modifica legislativa è successiva a quelle in esame (82 e 91 c.p.c.). La rilevanza sta nella (formale) liberalizzazione totale della contrattazione economica tra l’utente ed il professionista legale ed in particolare nella abrogazione dei c.d. “minimi tariffari” prima previsti (salva la indicazione di “parametri” che ciascun Ministero di competenza “vigilante” - avvocati, ingegneri, etc. - deve emanare entro 120 giorni).

Come contraltare il legislatore ha previsto l’obbligo di definire per iscritto il compenso professionale (art. 2333 cod. civ.) al momento del conferimento dell’incarico nei seguenti termini: «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le

informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.>>

Ancora: con legge n. 183 del 12.11.2011 si sono apportate alcune modifiche al codice di procedura civile e si è anche provveduto ad aumentare significativamente il costo della iscrizione a ruolo delle cause civili ed a prevederla altresì in materie prima escluse quale quella oggetto del presente gravame.

Con la medesima legge è stato aggiunto alle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile l'art. 152 bis prevedendo che nella materia delle controversie lavoro della pubblica amministrazione ex art. 417 bis c.p.c. - dove la difesa può essere svolta in primo grado dal personale amministrativo dell'ente senza ausilio dell'avvocatura dello stato (salvo casi particolari) - detta attività di difesa va senz'altro liquidata dal giudice in favore della P.A. vittoriosa applicando la regola generale dell'art. 91 c.p.c.; ed il giudice deve far riferimento agli "onorari degli avvocati" sia pur diminuiti ex lege del 20%.

All'interno di tali estremi temporali – novembre 2011 \ gennaio 2012 – si colloca il D.L. n. 212 del dicembre 2011 che ha tra l'altro modificato le due norme in questione: gli artt. 82 e 91 c.p.c. Balza evidente una stridente contraddizione di scelte normative da parte dello stesso legislatore che in pochi mesi: a) nell'ottica della dichiarata liberalizzazione da un lato ha abrogato le tariffe professionali dall'altro ha introdotto un tetto massimo di liquidazione delle spese legali processuali per quelle cause ritenute di minor valore dinanzi al giudice di pace (91 comma 3 c.p.c.). Tetto che però, si noti, non ha riguardato il rapporto cliente-avvocato (che è stato appunto liberalizzato senza né minimi né massimi) bensì, inopinatamente, ed a causa già in corso in primo grado se non addirittura già decisa, il rapporto tra parte soccombente e parte vittoriosa nel giudizio; b) il nuovo art. 152 disp. att. c.p.c. ha previsto, innovando in materia, che vanno liquidate le spese di lite in favore delle pubbliche amministrazioni risultanti vittoriose nel contenzioso ex art. 417 c.p.c. e difese dai funzionari (anziché dall'avvocatura dello stato) in termini di "onorari di avvocato" sia pur ridotti per legge del 20% (in cause generalmente di modesto impegno tecnico-professionale).

Dunque, l'ammontare delle spese di lite liquidabili dal giudice è stato normativamente regolato dal novello legislatore in senso opposto, a seconda del "tipo" di parte vittoriosa o soccombente. Nel caso dell'art. 152 disp. att. c.p.c. vittoriosa è la P.A. difesa da funzionari pubblici; nel caso degli artt. 82 e 91 c.p.c. vittoriosa è la parte che, molto spesso, agisce contro una P.A. per modeste sanzioni amministrative tipo contravvenzioni al codice della strada ovvero agisce contro enti e controparti private ancora una volta per modesti importi erroneamente o abusivamente presenti ad esempio nel prezzo periodico per utenze domestiche (elettriche, idriche, gas) o relativo a contratti telefonici o bancari e altri similari.

Da quanto sopra esposto deriva: a) la insufficienza del ricorso al principio tempus regit actum per decidere una situazione processuale in cui non è stata modificata una singola norma ma sono state modificate diverse norme nell'arco di pochi mesi riguardanti tutte la stessa materia; b) un ulteriore profilo di censura costituzionalità per contrasto di logicità e di coerenza interna al sistema normativo attesa la disparità di trattamento sopra evidenziata.

2.2.4.1. A questo punto della indagine questo Giudice osserva che la inapplicabilità delle norme in esame ai processi già definiti in primo grado attesa in ragione della loro portata del tutto innovativa discende anche dalle seguenti argomentazioni che mettono in luce la innovatività per così dire "interna" alle stesse due norme.

Le modifiche agli artt. 82 e 91 c.p.c. mostrano infatti di dover esser lette in modo congiunto ed inscindibile tra loro.

Quando il legislatore ha ritenuto di elevare la difesa personale da euro 516,46 ad euro 1.100 ha percepito di dover porre nel contempo un limite massimo alle spese di lite spettanti al difensore; ciò perchè per cause ricomprese tra euro 516,47 ed euro 1.100 il difensore ben avrebbe potuto richiedere per la difesa tecnica svolta somme di importo più consistente rispetto a quelle giuridicamente richiedibili per cause di valore entro gli euro 516,46. Si ricorda infatti che al tempo dell'emanazione del decreto legge del 22 dicembre 2011 non erano ancora state abolite le tariffe professionali - cosa avvenuta solo il 24.1.2012 -; ed in quel tempo l'art. 59 Regio Decreto Legge n. 1578 del 27.11.1933 convertito in Legge n. 36 del 22.1.1934 prevedeva la possibilità di deposito di "nota spese" certamente superiore al valore della domanda; si pensi ad un ordinario - ma certamente non banale - contenzioso inerente al codice del consumo o al codice del turismo o ancora ad una piccola controversia di conto corrente con una banca oppure o con un ente assicurativo per premi assicurativi, o ancora con un gestore di energia elettrica, acqua, gas per somme concernenti la fornitura, o ancora per un modesto sinistro stradale.

Con il raddoppio del "valore della domanda" veniva - al tempo della emanazione del decreto legge in questione - a vacillare la applicabilità del parametro della "facile trattazione" di cui all'art. 60 R. D. L. citato - all'epoca ancora vigente - e che opportunamente si riproduce: "La liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione. Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione. L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell'art. 58. Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quanto il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il Giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo.

In questi casi la decisione del Giudice deve essere motivata". "Facile trattazione" meglio sostenibile quando il valore della domanda è di euro 50 o di euro 200 o di euro 400; meno sostenibile con il raddoppio del valore della domanda.

**Da quanto sopra esposto discende, ad avviso di questo Giudice, che il legislatore ha inteso collegare inscindibilmente la fissazione del nuovo tetto di spese di lite al contestuale raddoppio del valore della domanda entro cui è consentita la difesa personale della parte.**

Dunque, ancora una volta trova conferma una interpretazione che qualifica come del tutto innovativa la modifica in esame, come tale non applicabile a quelle situazioni processuali già pendenti al tempo della loro entrata in vigore - 23.12.2011 - in quanto riferite a domande di valore contenuto entro gli euro 516,46.

2.2.4.2. Si noti ancora che nei processi civili già pendenti al 23.12.2011 sia la parte sostanziale sia il suo difensore non avevano più la possibilità di tornare indietro rispetto alla scelta di instaurare il processo di primo (e di secondo) valutando preventivamente le (nuove) norme in materia di condanna alle spese di lite; al tempo della proposizione della domanda vi erano certe regole, e di esse hanno tenuto conto; può ben dirsi che sotto tale aspetto gli effetti giuridici si sono prodotti irreversibilmente già al momento della proposizione della domanda di primo grado in quanto la parte ha valutato il "sistema processuale" esistente al tempo della proposizione della domanda; si noti che dopo tale momento non vi era più la possibilità potestativa per la parte di rinunciare o di estinguere il processo il processo senza dover necessariamente contrattare con la controparte la questione delle spese di lite (art. 306 c.p.c. ed art. 310 c.p.c. ultimi commi).

Nei casi come quello di specie la applicazione della modifica processuale in discorso rappresenterebbe inammissibilmente un cambio delle regole del processo non previsto, non prevedibile e soprattutto non reversibile senza che la parte all'improvviso svantaggiata resti con certezza esente dai costi economici e giuridici derivanti dalla applicazione delle nuove regole processuali. Opposta valutazione potrebbe operarsi solo nelle ipotesi in cui tutte le parti presenti nel processo vedessero l'introduzione di nuove norme processuali in un tempo in cui tutte sono nella

pari possibilità di valutare se compiere o meno un determinato e specifico atto processuale. In tali ultimi casi si attaglia precipuamente il principio tempus regit actum laddove nel presente caso si attaglia il principio tempus regit processum (in dottrina, per tutti, v. R. Caponi).

2.2.5. La indicata decisione sulla questione in esame trova supporto anche alla luce della legislazione europea.

Con Regolamento CE n. 861\2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.7.2007 è stato istituito un "procedimento europeo per controversie di modesta entità" tra soggetti transfrontalieri in ambito europeo. Detto procedimento, normalmente a trattazione scritta tra le parti – e salva la possibilità per il giudice di fissare una udienza e di acquisire le prove ritenute necessarie - concerne controversie di valore non superiore agli euro 2.000 (escluso interessi diritti e spese) ed in dette controversie le parti non sono obbligate ad essere rappresentate da un avvocato o da altro professionista del settore legale. Detto tipo di procedimento riecheggia proprio il giudizio dinanzi al giudice di pace per cause di modesto valore e di cui si sta qui discutendo (e riecheggia anche novello rito sommario art. 702 bis c.p.c. rispetto al quale ugualmente detto Regolamento può costituire utile fonte interpretativa).

Al punto 29 delle premesse di detto regolamento si dispone che la "parte soccombente deve sopportare le spese processuali secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi l'organo giurisdizionale dovrebbe ingiungere ... soltanto le spese processuali, ivi comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato ... che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie".

Al punto 22, in evidente supporto alla difesa personale si prevede che "le informazioni sulle questioni procedurali possono essere fornite anche dal personale dell'organo giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale".

In ogni caso, in detto regolamento europeo si stabilisce che la parte soccombente non può essere condannata al pagamento di spese "sproporzionate" al valore della controversia o "non necessarie"; ciò per non vanificare la semplicità ed efficienza suddetti.

Il nostro legislatore potrebbe avere avuto l'intenzione di ispirarsi a tale procedimento europeo. E però ha previsto il tetto massimo di legge del "valore della domanda" (nuovo comma 3 art. 91 c.p.c.) mentre in sede europea si è previsto più ragionevolmente un limite più elastico: spese "proporzionate" al valore della domanda.

Si noti ancora che in tale paradigma di liquidazione delle spese del procedimento europeo restano fuori le "spese vive" processuali sostenute dalla parte vittoriosa (notifiche, iscrizione a ruolo, traduzione atti, etc.) in quanto necessarie; spese che invece il nostro legislatore ricomprende irragionevolmente nel tetto massimo (ancora una volta in modo del tutto ingiustificato e censurabile costituzionalmente).

P.Q.M.

il TRIBUNALE di ROMA, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l' APPELLO proposto da I. STEFANO e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n. 119014\09 del Giudice di Pace di Roma condanna ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA) alla rifusione delle spese di lite del doppio grado che si liquidano per il primo grado in euro 20,00 per spese, euro 220,00 per diritti ed euro 120,00 per onorari e per il secondo grado in euro 50,00 per spese, euro 120,00 ed euro 250,00 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Fermo il resto della sentenza di primo grado;

2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della soc. EQUITALIA SUD. Nulla per le spese.

Deciso il 27 aprile 2012

Il Giudice  
cons. dott. Francesco Ranieri